

CAPITOLATO SPECIALE (Capitolato)

1

Oggetto ed importo della fornitura.

1. Il capitolato disciplina il contratto per la fornitura e posa in opera di serre, multiombrai, sistemi di irrigazione e impiantistica collegata per i vivai forestali regionali.
2. L'importo complessivo posto a base d'asta, è di euro 829.746,09 oneri fiscali esclusi.

2

Criterio di aggiudicazione.

1. La fornitura oggetto dell'appalto sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1), del d.lgs. 36/2023.

3

Durata del contratto e termini di consegna della fornitura.

1. Il contratto ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipulazione.
2. Le serre, i multiombrai e gli impianti di irrigazione devono essere forniti e posati in opera entro 365 giorni dalla stipulazione del contratto, presso le sedi indicate nelle schede tecniche di cui agli elaborati Allegato A.
3. La consegna e posa delle forniture può avvenire in unica soluzione oppure suddividendo la stessa in un massimo di tre tranches.
4. Il fornitore deve effettuare la consegna e la posa in opera, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura.

4

Caratteristiche della fornitura.

1. Le attrezzature oggetto della fornitura devono:
 - a) possedere le caratteristiche minime rispettivamente previste** nelle schede tecniche di cui all'Allegato A;
 - b) essere munite del libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il perfetto funzionamento delle strutture);
 - c) rispettare, ove necessario:
 - Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
 - Norma UNI EN 13031-2020 "Serre: Progettazione e Costruzione parte 1" D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per la costruzione", circolare n. 7 del 21.01.2019 "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per la costruzione di cui al D.M. 17.01.2018"
 - d) soddisfare in tema di igiene, sicurezza e ambiente, la normativa vigente
 - e) essere nuove di fabbrica;
 - f) essere esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
 - g) essere realizzate secondo le vigenti normative.

5

Altre spese a carico del fornitore.

1. Le spese di trasporto e consegna franco sedi regionali del Vivaio Fenale - Ex SS 594 Vercelli Varallo, 295 - 13030 Albano Vercellese (VC) e del Vivaio Gambarello - Regione Gambarello, 23 - 12013 Chiusa di Pesio (CN) e ogni altro onere accessorio alla fornitura sono a carico del fornitore.

Garanzie delle attrezzature oggetto della fornitura.

1. La fornitura delle serre, multiombrai e impianti di irrigazione, deve essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.
2. La garanzia deve avere la durata non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione delle serre, multiombrai, sistemi di irrigazione e impiantistica collegata, costituenti la presente fornitura.
3. Durante il periodo di Garanzia:
 - il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza, ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione.
 - la Regione Piemonte ha diritto alla riparazione gratuita della attrezzature oggetto del presente capitolato (o alla sostituzione con uno nuovo nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento causato da difetto di fabbricazione.
4. Il vizio o difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali o promesse, il malfunzionamento, sono comunicate per iscritto via PEC dalla Regione Piemonte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta stessa.
5. Gli interventi in garanzia devono essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle 8:00 alle 17:00) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi. Tali interventi devono essere svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa ai dipendenti della Regione Piemonte, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso delle attrezzature.
6. Il fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza del buon funzionamento è dipesa da un uso improprio del bene, non dipendente da vizi o difetti di fabbricazione, da mancanza di qualità promesse o essenziali per l'uso cui è destinato.

Verifica della Fornitura

1. La Regione verifica la fornitura, attraverso propri tecnici, per accertare che corrisponda alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.
2. Nel corso della verifica il Direttore dell'esecuzione del contratto accerta, relativamente alle attrezzature oggetto del capitolato:
 - la completezza della fornitura;
 - la corrispondenza e la completezza degli eventuali optional/adattamenti richiesti nel presente capitolato, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili;
 - la presenza del libretto di uso e manutenzioni (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento);
 - la presenza dell'elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza e/o numero verde riconducibile alle stesse strutture di assistenza.
3. Nel caso in cui il bene all'esito della verifica non risultasse conforme all'ordine, il fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituirlo con altro nuovo conforme entro 30 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali previste. Dopo tali interventi il bene sarà essere sottoposto ad altra verifica.
4. In caso di esito positivo della verifica, la data di verifica è da considerarsi "data di accettazione della fornitura".

5. Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve della fornitura da parte di Regione Piemonte, avendo quest'ultima il diritto di comunicare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

8

Direttore dell'esecuzione del contratto.

1. La Regione prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto nomina il direttore dell'esecuzione (DEC).
2. Il nome del DEC è tempestivamente comunicato al fornitore.

9

Avvio dell'esecuzione del contratto e modalità di esecuzione della fornitura.

1. Il fornitore è obbligato a seguire le istruzioni e le direttive comunicate dalla Regione per l'avvio dell'esecuzione del contratto e per le modalità di esecuzione della fornitura durante tutta l'esecuzione del contratto.

10

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.

1. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'esecutore.
2. Qualsiasi modifica introdotta dall'esecutore non costituisce titolo per pagamenti o rimborsi da parte della Regione.

11

Penali.

1. Per ogni inadempimento o violazione degli obblighi previsti nel capitolato e per ogni ritardo nella consegna della fornitura, la Regione può applicare una penale, calcolata in misura giornaliera tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, comunque non superiore complessivamente al 10 per cento del predetto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, d.lgs. 36/2023.
2. L'applicazione della penale non libera il fornitore dalla responsabilità per danni a persone o cose derivanti da vizi della fornitura.
3. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dalla comunicazione al fornitore via PEC della sua applicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione trattiene la penale sul primo corrispettivo contrattuale in pagamento oppure si avvale della garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la predetta garanzia deve essere ripristinata entro dieci giorni a pena di risoluzione del contratto.

12

Risoluzione del contratto.

1. La Regione può risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

13

Recesso.

1. La Regione può recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023.

14

Pagamento del corrispettivo.

1. In seguito alla corretta esecuzione della fornitura, che può avvenire come dettagliato al paragrafo 3 del punto 3 ed al paragrafo 7 del presente capitolato, la Regione procede al pagamento del corrispettivo secondo il seguente schema:
 - acconto 20% (alla firma del contratto)

- Primo SAL 40% corrispondente all'esecuzione di almeno il 50% delle attività previste,
- Saldo finale 40% corrispondente all'ultimazione della fornitura e alla sua accettazione.

15

Sopravvenienza di convenzione Consip s.p.a.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 95/2012, come convertito nella legge 135/2012, la Regione si riserva di recedere dal contratto qualora il fornitore non riveda il prezzo della fornitura, allineandolo con quello previsto dalla convenzione Consip sopravvenuta.

16

Garanzia definitiva.

1. Il fornitore, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023, a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Regione.

17

Divieto di cessione del contratto.

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

18

Spese contrattuali e di pubblicazione bando di gara.

1. Le spese di stipulazione, bolli tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del fornitore.

~~2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma, 1 lett. b), del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.~~

19

Tracciabilità finanziaria.

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga rispettare le seguenti condizioni contrattuali:

a) l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.;

b) l'esecutore deve comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la Regione non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;

d) la Regione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

e) l'esecutore deve trasmettere alla Regione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Regione i dati di cui al punto 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

20

Informativa sul trattamento dei dati personali.

1. I dati personali forniti dal fornitore sono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

2. Nello specifico:

i dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'offerta e comunicati al Settore Lavori forestali e vivai. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs 36/2023. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento del servizio in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Lavori forestali e vivai della Regione;

il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;

i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

3. Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Privacy e obbligo di riservatezza.

1. Il fornitore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine il fornitore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

22

Trasparenza e anticorruzione.

1. Nel rispetto della misura 6.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione, l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. L'esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il contratto affidato.
3. Nel rispetto della misura 6.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione, l'esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto.
4. Il fornitore si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

23

Foro competente.

1. Per ogni controversia o lite riguardante il contratto è competente il Tribunale di Torino.

24

Norma di chiusura.

1. Il fornitore, con la presentazione dell'offerta, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nel presente Capitolato e nel contratto stipulato per ciascun lotto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023.